

**COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE**  
**PROVINCIA DI TORINO**



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30 Settembre 2008

## SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto e scopo del regolamento
Articolo 2	Limiti alla potestà regolamentare
Articolo 3	Individuazione delle entrate
Articolo 4	Regolamentazione delle entrate
Articolo 5	Determinazione aliquote e tariffe
Articolo 6	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Articolo 7	Forme di gestione delle entrate
Articolo 8	Soggetti responsabili delle entrate
Articolo 9	Attività di verifica e controllo
Articolo 10	Poteri ispettivi
Articolo 11	Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
Articolo 12	Sanzioni ed interessi
Articolo 13	Compensazione di entrate
Articolo 14	Forme di riscossione
Articolo 15	Versamento di tributi di modesto ammontare
Articolo 16	Rimborsi
Articolo 17	Tutela giudiziaria
Articolo 18	Autotutela
Articolo 19	Pubblicità
Articolo 20	Norme abrogate
Articolo 21	Casi non previsti dal presente regolamento
Articolo 22	Rinvio dinamico
Articolo 23	Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### **Oggetto e scopo del regolamento**

- (1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i. e da ogni altra disposizione di legge in materia.
- (2) La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti Comunali, per quanto non disciplinato da questi ultimi.
- (3) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

## **Articolo 2**

### **Limiti alla potestà regolamentare**

- (1) Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

## **Articolo 3**

### **Individuazione delle entrate**

- (1) Risultano disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali e tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
- (2) Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
- (3) Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 2, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

## **Articolo 4**

### **Regolamentazione delle entrate**

- (1) Per ciascun tipo di entrata il Comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
- (2) I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
- (3) Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 5**

### **Determinazione aliquote e tariffe**

- (1) Al Consiglio Comunale compete l'adozione di atti fondamentali concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- (2) Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera del Consiglio Comunale per l'imposta comunale sugli immobili e per l'addizionale comunale all'IRPEF e della Giunta Comunale per i restanti tributi entro i limiti massimi e/o minimi stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione legislativa, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
- (3) I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che sia raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
- (4) Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, o di regolamento ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata una congrua copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

## **Articolo 6**

### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

- (1) Le ipotesi di agevolazione, riduzione ed esenzione vengono previste dal Consiglio Comunale nell'ambito delle disposizioni inerenti le singole entrate, fatte comunque salve le fattispecie già previste per legge.

## **Articolo 7**

### **Forme di gestione delle entrate**

- (1) Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
  - gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
  - affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
  - affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 o alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al citato articolo 53 o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o, fino al 31.12.2010, alle nuove società costituite ai sensi dell'art. 3, comma 24, della legge 02.12.2005, n.248.
- (2) La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
- (3) Qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con le competenze di cui al successivo articolo 7.

## **Articolo 8**

### **Soggetti responsabili delle entrate**

- (1) La responsabilità delle entrate compete al Responsabile del servizio economico-finanziario. Per determinate entrate la Giunta Comunale può individuare la responsabilità diretta in capo ad altro responsabile del servizio.
- (2) Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
- (3) Per tutte le entrate per le quali è prevista la riscossione coattiva, tutte le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione degli elenchi dei contribuenti/utenti morosi, competono al responsabile dell'entrata stessa, il quale appone anche il visto di esecutività. I suddetti elenchi vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate previo esame della documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

## **Articolo 9**

### **Attività di verifica e controllo**

- (1) Il responsabile del servizio economico-finanziario provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- (2) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. con esclusione delle norme di al capo III "Partecipazione al procedimento amministrativo".
- (3) Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- (4) Il responsabile, ravvisando ipotesi di inadempienza, può invitare a fornire chiarimenti nei modi e nei termini eventualmente previsti dalla legge, dagli specifici regolamenti ed inviare eventuali note di sollecito.
- (5) In particolare, per quanto riguarda le entrate tributarie, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo si riscontrino inadempienze o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge o di regolamento, prima di emettere provvedimenti accertativi o sanzionatori, si invita il contribuente a fornire chiarimenti anche al fine di informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
- (6) Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dal precedente art. 6.

## **Articolo 10**

### **Poteri ispettivi**

- (1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
- (2) Il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla riscossione dell'entrata è di competenza del responsabile della stessa, anche con l'impiego di personale appartenente ad altri uffici o servizi.
- (3) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario o a favorirne la consultazione, fornendo al riguardo tutte le informazioni necessarie.
- (4) In particolare, i soggetti, privati o pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per le installazioni di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa ave-

re rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi, con modalità da concordare.

### **Articolo 11**

#### **Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria**

- (1) La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
- (2) Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
- (3) La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata A/R o per consegna diretta, o con ogni altro mezzo, anche telematico, da cui emerga con certezza il ricevimento in ogni suo elemento da parte del destinatario. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
- (4) Agli utenti morosi verranno applicati gli interessi legali tempo per tempo vigenti, fatte salve le sanzioni, gli interessi e le spese previste dalle specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento.

### **Articolo 12**

#### **Sanzioni ed interessi**

- (1) Le sanzioni sono determinate in relazione alle disposizioni dei D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e s.m.i..
- (2) La misura annua degli interessi, applicati sulle entrate tributarie, è determinata in 3 punti percentuali oltre il tasso di interesse legale.
- (3) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 13**

#### **Compensazione di entrate**

- (1) Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa entrata effettuato in periodi precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
- (2) Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al comune o, al concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale;
  - l'entrate oggetto di compensazione;
  - la somma dovuta al lordo della compensazione;
  - i riferimenti dei versamenti della maggiori somme versata sulle quali è stata operata la compensazione.
- (3) Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, senza ulteriori adempimenti.
- (4) È facoltà del contribuente o utente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.
- (5) Non è ammessa la compensazione tra entrate diverse.

## **Articolo 14**

### **Forme di riscossione**

- (1) Le modalità di pagamento delle entrate comunali sono previste nei regolamenti relativi ad ogni singola entrata. Qualora lo specifico regolamento non le preveda e ferme restando le modalità eventualmente previste dalla legge, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
  - disposizioni, giroconti, bonifici, assegni circolari, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  - mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.
- (2) In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.
- (3) In relazione alla riforma della riscossione prevista dalla legge 02.12.2005, n. 248 la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene ordinariamente, salvo diversa determinazione dell'Ente, con la procedura di ingiunzione prevista dal R.D. 14.04.1910 n. 639 eseguita dalla nuova società costituite ai sensi dell'art. 3, comma 24 della Legge citata o direttamente dall'Ente. Ogni spesa relativa all'attivazione della procedura per l'ingiunzione fiscale verrà posta a carico del contribuente insolvente.
- (4) Di norma non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta nell'arco di uno o più esercizi finanziari, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 10,00, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate.

## **Articolo 15**

### **Versamento di tributi di modesto ammontare**

- (1) L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art.1, comma 168, della legge 296/06, dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi se pari o inferiore a:
  - € 5,00 – Imposta Comunale sugli Immobili e Tassa Rifiuti (importo annuale);
  - € 2,00 – Imposta Comunale sulla pubblicità (versamento annuale o periodico);
  - € 2,00 – Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (versamento annuale o periodico);
  - € 2,00 – Diritto sulle pubbliche affissioni e tassari rifiuti giornaliera (singolo versamento).

## **Articolo 16**

### **Rimborsi**

- (1) Il contribuente o utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- (2) La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere i riferimenti dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.

- (3) Sulle somme dovute a titolo di rimborso di tributi, maturano gli interessi annui in misura pari a 3 punti percentuali oltre al tasso legale vigente nel periodo oggetto di rimborso.
- (4) Non si procede al rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente.
- (5) I rimborsi sono disposti a seguito dell'azione di accertamento o su istanza del contribuente, entro 180 giorni dalla data della presentazione dell'istanza di rimborso, correlata di dati o informazioni che consentano il controllo dell'Ente. Entro la stessa data deve essere adottato atto di accoglimento completo, parziale o di diniego.
- (6) Se non diversamente previsto nel regolamento di gestione della singola entrata, sono dovuti rimborsi in caso di interruzione temporanea di servizi per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
- (7) Il rimborso delle entrate tributarie non è dovuto per importi inferiori a quanto stabilito nel precedente articolo.

### **Articolo 17** **Tutela giudiziaria**

- (1) Nelle controversie giudiziarie nelle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, si rinvia alle norme statutarie tempo per tempo vigenti, per l'individuazione del rappresentante del Comune, il quale può delegare a rappresentare l'Ente il responsabile dell'entrata specifica.
- (2) Il rappresentante del Comune può anche procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.
- (3) Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, anche in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

### **Articolo 18** **Autotutela**

- (1) Il Comune con provvedimento del responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- (2) Si procede all'annullamento, in tutto o in parte, anche senza necessità di istanza, nei casi di palese illegittimità dell'atto o dell'imposizione e in particolare nelle ipotesi di:
  - doppia imposizione;
  - errore di persona;
  - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - errore di calcolo nella determinazione dell'entrata;
  - sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
  - errore del contribuente facilmente riconoscibile.

### **Articolo 19** **Pubblicità**

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.



**Articolo 20**  
**Norme abrogate**

- (1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Articolo 21**  
**Casi non previsti dal presente regolamento**

- (1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi in materia.

**Articolo 22**  
**Rinvio dinamico**

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Articolo 23**  
**Entrata in vigore**

- (1) Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2009.
- (2) Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed è reso pubblico mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.